

Associazione Innesti Sociali

STATUTO

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

È costituita l'associazione denominata "Innesti Sociali" regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

L'associazione ha sede a Padova e può prevedere l'istituzione di uffici e delegazioni nell'ambito del territorio nazionale.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 2 - Scopo e ambiti di attività

L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di promozione e utilità sociale.

Le finalità che si propone sono in particolare di:

- favorire l'innovazione sociale e il rinnovamento della cultura della solidarietà a livello locale e nazionale;
- generare ore di volontariato e gesti di gratuità a favore della comunità;
- stimolare la cultura del dono;
- aumentare il numero di persone - e in particolare di giovani - che si dedica ad attività sociali, culturali o ambientali;
- promuovere l'attività di volontariato presso enti pubblici e privati;
- sensibilizzare la cittadinanza all'impegno civile valorizzando l'attività di volontariato come momento di partecipazione del cittadino alla costruzione del bene comune;

- porsi come punto di riferimento per la promozione di una cittadinanza attiva e lo scambio di conoscenze nei confronti in particolare della comunità giovanile.

L'associazione per il raggiungimento dei suoi fini intende promuovere varie attività, quali a mero titolo di esempio:

- la realizzazione di eventi e iniziative in grado di creare opportunità di volontariato e occasioni di incontro con locali organizzazioni non profit per cittadini, enti pubblici e privati;

- la predisposizione di strumenti, anche di tipo informatico, in grado di mettere in contatto la domanda e l'offerta di solidarietà, ovvero le disponibilità (di tempo, denaro, spazi, etc.) dei cittadini e le esigenze delle organizzazioni non profit, soprattutto a livello locale;

- l'attivazione di collaborazioni con enti pubblici e privati finalizzate alla promozione di iniziative di impegno civico e responsabilità sociale o alla formazione dei relativi collaboratori su tali temi;

- la realizzazione di eventi a partecipazione collettiva volti alla tutela e valorizzazione dell'ambiente o alla promozione dell'arte e della cultura;

- l'organizzazione di manifestazioni, seminari, eventi o altre attività di natura sociale, culturale o ricreativa.

Per il perseguimento dello scopo, l'Associazione potrà aderire, senza perdere la propria autonomia organizzativa, ad altre associazioni o istituzioni anche internazionali per la realizzazione delle finalità istituzionali, inoltre è possibile la formazione di speciali sezioni che curino, ognuna in

particolare, un campo specifico dell'attività o una particolare zona territoriale.

Art. 3 - Soci

L'associazione è aperta a tutte le persone che ne condividono gli scopi, lo spirito e gli ideali e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

L'ammissione dei soci è deliberata, su domanda del richiedente anche mediante la compilazione di un apposito form sul sito Internet dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, il richiedente dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a rispettare lo statuto e a versare l'eventuale quota associativa. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda, si intende che essa sia stata respinta. In caso di mancato accoglimento o di diniego espresso, il Consiglio Direttivo, su richiesta dell'interessato, è tenuto a esplicitarne le motivazioni.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Lo status di associato non può essere trasmesso a terzi per atto inter vivos.

I Soci si dividono nelle seguenti categorie:

- Soci fondatori: sono i firmatari dell'Atto costitutivo dell'Associazione;
- Soci ordinari: sono coloro che vi aderiscono nel corso della sua esistenza versando l'eventuale quota d'iscrizione conforme al regolamento redatto dal consiglio direttivo;

- Soci onorari: coloro che su decisione del Consiglio Direttivo abbiano operato disinteressatamente ed in maniera particolarmente meritevole per il raggiungimento delle finalità dell'associazione;
- Soci sostenitori: coloro che effettuano versamenti ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.

La suddivisione degli Aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli Aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun Aderente, in particolare, ha il diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Art. 4 - Diritti e doveri dei soci

L'associazione si ispira ai principi di democrazia, uguaglianza e libertà.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Il socio può, in qualsiasi momento e senza oneri, recedere dall'associazione.

Se prevista dall'Assemblea, i soci devono versare nei termini la quota sociale.

Ogni socio ha diritto ad un singolo voto in assemblea.

Tutti i soci hanno diritto di partecipare all'attività dell'associazione.

Tutti i soci hanno diritto di accedere ai documenti dell'associazione.

Art. 5 - Recesso ed esclusione del socio

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo

Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi.

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di comportamento difforme al presente statuto o per altri motivi che rendessero incompatibile la presenza del socio tra gli iscritti all'associazione, il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, esclusione dall'Associazione. L'esclusione deliberata del Consiglio Direttivo ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica anche orale del provvedimento motivato di esclusione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato e comunicato all'interessato. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il destinatario di tale provvedimento può ricorrere all'Assemblea che decide in via definitiva con il metodo del contraddittorio.

Art. 6 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quota associativa, se prevista dall'Assemblea;
- eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare;
- contributi degli aderenti o di privati, donazioni e lasciti testamentari;
- contributi e rimborsi corrisposti da enti privati o da amministrazioni pubbliche, in regime di convenzione o di

accreditamento o a titolo di finanziamento di progetti o attività;

- contributi di organismi internazionali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive purché marginali ai sensi delle leggi fiscali;
- beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili di proprietà dell'Associazione;
- ogni altra entrata compatibile con la normativa in materia.

L'importo della quota associativa, se deliberata dall'Assemblea ordinaria, è stabilito dal Consiglio Direttivo.

L'aderente non ha alcun diritto sulla quota o sui contributi versati, né può chiederne la restituzione in caso di proprio recesso o di esclusione o in caso di scioglimento dell'Associazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

I versamenti effettuati a qualsiasi titolo all'Associazione sono a fondo perduto, quindi, non sono né rivalutabili né ripetibili in nessun caso. Nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione o di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione del socio dall'Associazione è possibile far richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione.

Art. 7 - Organi sociali

Sono Organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

- il Vice Presidente;
- il Revisore dei conti.

Art. 8 - Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati con almeno 7 giorni di preavviso.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e degli argomenti trattati.

Le assemblee possono svolgersi anche in audio-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Art. 9 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

- determina il numero ed elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina il Revisore dei conti;

- discute e approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- approva gli indirizzi generali e i programmi di attività dell'Associazione predisposti del Consiglio Direttivo;
- discute e approva gli eventuali regolamenti attuativi che disciplinano la vita dell'Associazione;
- delibera su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

Art. 10 - Validità e funzionamento delle assemblee

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

Il cambiamento della sede dell'associazione non necessita dei quorum deliberativi di cui al precedente comma.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 11 - Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo formato da un minimo di tre a un massimo di sette componenti, eletti dall'assemblea tra i propri aderenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea e in particolare:

- nomina al suo interno il Presidente dell'Associazione e il Vice Presidente;
- redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il bilancio consuntivo e preventivo;
- predispone e redige gli indirizzi generali e i programmi di attività dell'associazione da sottoporre all'Assemblea;
- assume, eventualmente, il personale necessario al funzionamento dell'associazione;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci;
- delibera, secondo quanto dispone l'art. 5 del presente Statuto, l'esclusione del socio;
- ratifica nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Se per qualsiasi motivo viene meno il numero minimo dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione.

Art. 12 - Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione, presiede e convoca il Consiglio direttivo e l'assemblea dei soci e rappresenta l'associazione sia di fronte a terzi che in giudizio.

Il Presidente è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'associazione; egli ha poteri di firma sugli atti che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private e altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'associazione.

Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, al Presidente compete:

- curare l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'associazione;
- curare l'osservanza dello statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;

- adottare in caso di necessità e urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione;
- esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

Art. 13 - Vice Presidente

Il Vice Presidente dell'associazione rappresenta l'associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese.

Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.

Art. 14 - Revisore dei conti

Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea anche tra i non associati, deve possedere idonee capacità professionali ed essere iscritto al registro dei Revisori Legali. Dura in carica per tre esercizi ed è rieleggibile.

Il Revisore dei conti controlla la correttezza della gestione e la regolare tenuta della contabilità, in relazione alle norme di legge e di Statuto, e predispone una relazione annuale in occasione dell'approvazione del Bilancio consuntivo.

Il Revisore dei conti può partecipare a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e, ove richiesto, è tenuto a esprimere

pareri di legittimità su atti di natura amministrativa o patrimoniale.

Art. 15 - Bilancio

L'esercizio dell'associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di Aprile.

I bilanci devono essere messi a disposizione degli associati almeno 15 giorni prima della loro approvazione da parte dell'Assemblea.

Art. 16 - Scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 10.

Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto a organizzazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Art. 17 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.